

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Con ricorso del 18/06/2025, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, si rivolge all'ABF. In particolare, rappresenta di essere intestataria di 23 buoni sottoscritti negli anni 1997 e 1998 la cui riscossione è stata negata dall'intermediario per intervenuta prescrizione. Deduce, inoltre, di aver trasmesso una richiesta di informazione all'intermediario a mezzo raccomandata A/R, con attestazione di ricezione datata 25.3.2020, che assume valere come atto di interruzione della

prescrizione.

Chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto ad esigere i titoli maggiorati degli interessi maturati fino alla data di scadenza, oltre al rimborso delle spese legali, quantificate in € 300,00, e del contributo di € 20,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'incompetenza di questo Arbitro *ratione temporis*, essendo la controversia relativa a buoni sottoscritti in epoca anteriore al limite di competenza temporale dell'ABF, e *ratione materiae*, essendo i buoni postali prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto di altra Emittente, secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale.

Subordinatamente, deduce il pieno rispetto della disciplina normativa e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne il mancato rimborso da parte dell'intermediario di un totale di 23 buoni fruttiferi sottoscritti negli anni 1997 e 1998 come da seguente elenco:

1. Serie BA del 26.11.1998 – £ 1.000.000
2. Serie AG del 26.03.1998 – £ 1.000.000
3. Serie BA (ex AF) del 27.05.1998 – £ 1.000.000
4. Serie AF del 31.08.1999 – £ 1.000.000
5. Serie BA del 03.11.1998 – £ 500.000
6. Serie BA del 26.11.1998 – £ 500.000
7. Serie AG del 26.09.1997 – £ 500.000
8. Serie BA del 03.11.1998 – £ 500.000
9. Serie BA del 03.11.1998 – £ 500.000
10. Serie BA del 26.03.1998 – £ 500.000
11. Serie BA del 08.10.1998 – £ 500.000
12. Serie AG del 29.01.1997 – £ 500.000
13. Serie BA del 27.05.1998 – £ 500.000
14. Serie BA (ex AF) del 08.10.1998 – £ 1.000.000
15. Serie BA del 28.01.1998 – £ 500.000
16. Serie AG del 29.10.1997 – £ 500.000
17. Serie AG del 23.12.1997 – £ 1.000.000
18. Serie AF del 31.08.1998 – £ 1.000.000
19. Serie AF del 31.08.1998 – £ 1.000.000
20. Serie BA (AG) del 02.03.1998 – £ 1.000.000
21. Serie BA del 02.03.1998 – £ 1.000.000
22. Serie AG del 29.09.1997 – £ 1.000.000
23. Serie AG del 29.10.1997 – £ 500.000

Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario.

Con riferimento alla competenza *ratione materiae*, è orientamento consolidato dei Collegi territoriali, ben ricostruito nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF, n. 5673 dell'8.11.2013, ritenere sussistente la competenza di questo Arbitro in relazione alle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi, insorte sia con riferimento alla misura dei rendimenti, sia con riguardo al termine massimo per

chiedere il rimborso.

Conseguentemente, aderendo al richiamato orientamento, infondata è l'eccezione di incompetenza sollevata per tale motivo dall'intermediario.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza *ratione temporis*.

Per quanto dalle ultime Disposizioni ABF della Banca d'Italia, la competenza di questo Arbitro è circoscritta alle controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, *"in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento ritengono che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro, è di importanza decisiva la causa petendi del ricorso, distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fonda su vizi genetici dell'atto ovvero su contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto"* (Collegio Milano dec. N. 850/2023).

Nel caso di specie la controversia ha ad oggetto buoni fruttiferi postale sottoscritti tra il 1997 e il 1998, tutti appartenenti alle serie AG e BA quindi anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, ma la *causa petendi* del ricorso attiene al diritto al rimborso di tali buoni richiesta con un primo reclamo del 15.05.2025, ovvero ad una vicenda successiva alla costituzione del rapporto.

Passando all'esame del merito, tenuto conto delle serie di appartenenza, la durata dei buoni ed i relativi termini di prescrizione possono essere individuati come da specifica seguente:

- Serie AG data emissione 29/09/1997 durata massima di 17 anni scadenza 29/09/2014
- prescrizione 30/09/2024
- Serie AG data emissione 29/10/1997 durata massima di 17 anni scadenza 29/10/2014
- prescrizione 30/10/2024
- Serie AG data emissione 23/12/1997 durata massima di 17 anni scadenza 23/12/2014
- prescrizione 24/12/2024
- Serie BA data emissione 02/03/1998 durata massima di 14 anni scadenza 02/03/2012
- prescrizione 03/03/2022
- Serie BA data emissione 26/03/1998 durata massima di 14 anni scadenza 26/03/2012
- prescrizione 27/03/2022
- Serie BA data emissione 27/05/1998 durata massima di 14 anni scadenza 27/05/2012
- prescrizione 28/05/2022
- Serie BA data emissione 31/08/1998 durata massima di 14 anni scadenza 31/08/2012
- prescrizione 01/09/2022
- Serie BA data emissione 08/10/1998 durata massima di 14 anni scadenza 08/10/2012
- prescrizione 09/10/2022
- Serie BA data emissione 28/10/1998 durata massima di 14 anni scadenza 28/10/2012
- prescrizione 29/10/2022
- Serie BA data emissione 03/11/1998 durata massima di 14 anni scadenza 03/11/2012
- prescrizione 04/11/2022
- Serie BA data emissione 26/11/1998 durata massima di 14 anni scadenza 26/11/2012
- prescrizione 27/11/2022

Conseguentemente, avendo il ricorrente richiesto il rimborso di buoni solo con il reclamo presentato in data 15.05.2025, all'atto della domanda di liquidazione era già intervenuta la prescrizione.

Né può ritenersi atto idoneo a interrompere la prescrizione la richiesta di informazioni depositata dal ricorrente atteso che l'avviso di ricevimento prodotto è privo del timbro "guller" che, ne attesterebbe l'effettiva ricezione e che l'intermediario ha fornito distinta dell'ufficio guida e la distinta di consegna lavorata dalla divisione competente dalle quali non è dato riscontrare la ricezione della raccomandata in questione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE